



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 4/GST del 19 ottobre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 19 ottobre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 10/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 10/10/2021 CARINOLA – SANCIPRIANESE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio di reclamo presentato dalla Società Sancipriane in data 10.10.2021; rilevato che a tale preannuncio non ha fatto seguito alcun reclamo, in violazione dell' art. 67 C.G.S.; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società, ai sensi dell'art. 67 CGS comma 6, a scioglimento della riserva assunta giusta C.R. LND Campania n. 44 del 14/10/2021, pag. 372, dichiara improcedibile l'impugnazione proposta dalla Società Sancipriane e, per l'effetto, conferma il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 0/0; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 9/10/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 9/10/2021 ATLETICO CHIAIANO A.S.D. – GO SAMBA

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Go Samba con i quali essa società ha lamentato la irregolare posizione sia ai fini del tesseramento del calciatore della società Atletico Chiaiano Vitelli Raffaele (nato il 01/09/1991)il quale in tesi della reclamante non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto non tesserato in favore della società Atletico Chiaiano e comunque lo stesso risulta essere in possesso di doppia matricola; la società reclamata ritualmente evocata non ha presentato memorie difensive; con riferimento punto di doglianza (tesseramento) esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola risulta regolarmente tesserato in favore della società Atletico Chiaiano a far data dal 8/10/2020 e pertanto sotto

tale profilo il reclamo si palesa infondato; con riferimento al secondo punto di doglianza (doppia matricola) esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore cui si riferisce la reclamante è un omonimo (Vitelli Raffaele nato il 1/9/1991) che risulta in ogni caso svincolato dalla società Neapolis a far data dal 13/12/2018 e che comunque non implicherebbe alcuna violazione dato la posizione inattiva del tesseramento di quest'ultimo; PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società ai sensi del' art.67 comma 6 delibera, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n.19/C5 del14/10/2021, pag.149, di rigettare il reclamo e per lo effetto di confermare il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 5/0 in favore della reclamata; conferma i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati nel relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI il 19 ottobre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**